

Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18057	Data: 09/11/2018
A) Documenti si cui si basa la decisione:	
Rapporto Arbitrale del 28/10/2018 relativo all'incontro (12546) di Att. Prom. Under 13 L Under 13 - LO/PI/AO disputatosi a Aosta (AO) il 27/10/2018 tra Aosta Gladiators U13 (645).	
B) Precedenti:	

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' A.s.d. Diavoli Sesto (645) a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' Art.7.5 (giornate ed orari di gioco) delle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019.

Ammenda inflitta alla squadra dell' A.s.d. Diavoli Sesto (645) di €. 400.00.- (quattrocento/00) ai sensi dell' Art.7C) delle N.O.F.A. Comuni 2018/2019.

D) Motivazione:

A.s.d. Diavoli Sesto (645)

II Giudice Sportivo

- letto il rapporto arbitrale e la successiva nota esplicativa del Comitato Regionale Lombardia della Fisg Segreteria Hockey dd.30.10.2018;
- preso atto che l'incontro di campionato categoria U.13 tra H.C. Aosta Gladiators e A.s.d. Diavoli Sesto, previsto per il 27.10.2018, non è stato disputato a causa del mancato arrivo della squadra ospite;
- letta la comunicazione di data 25.10.2018 con cui la società A.s.d. Diavoli Sesto comunicava ai competenti uffici F.I.S.G. la richiesta di spostamento ad altra data dell' incontro in questione, indicando, a giustificazione, l'impossibilità di schierare il numero minimo di atleti previsto dal regolamento, a causa dell'indisponibilità per malattia di molti atleti;
- letta altresì la replica della società H.C. Aosta Gladiators con la quale veniva respinta detta richiesta;
- esaminata la nota della segreteria del Comitato Regionale Lombardia della Fisg con la quale veniva confermata la data del 27.10.18 per lo svolgimento della predetta partita;
- considerato che, in base alle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019 (art.7.5), la richiesta di differimento di un incontro può essere accolta soltanto quando concorrano le seguenti due condizioni: a) che la richiesta venga inoltrata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata in calendario per la disputa dell' incontro; b) che a tale richiesta sia allegato il parere favorevole della società controinteressata;
- preso atto che nessuna delle citate condizioni è stata rispettata dalla società richiedente il rinvio, che pertanto non vi sono i presupposti per disporre il recupero di detto incontro e che lo stesso deve conseguentemente essere dichiarato perso a tavolino dalla squadra dell' A.s.d. Diavoli Sesto con il punteggio di 5-0;



• ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2018/2019,

sancisce

la sconfitta a tavolino della società A.s.d. Diavoli Sesto con il punteggio di 5-0;

- visto l' art.7C delle N.O.F.A. Comuni 2018/2019

<u>infligge</u>

alla società A.s.d. Diavoli Sesto la sanzione pecuniaria dell' ammenda di €. 400.00.- (quattrocento/00)

<u>dispone</u>

che la società A.s.d. Diavoli Sesto rifonda alla società H.C. Aosta Gladiators le spese di organizzazione sostenute e documentate, secondo l'ammontare indicato dalla Segreteria Hockey, nonché quelle arbitrali e del servizio medico e per l'ambulanza, se presenti in loco.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Diavoli Sesto (645).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 19/08/2025

Pagina 2/2